REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1990

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1200/90, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3322/89, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (1) relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, in vista degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1200/90, è opportuno precisare le condizioni alle quali è concesso il premio per l'estirpazione dei meli previsto da detto regolamento, in appresso denominato « premio d'estirpazione » ; che, a tal fine, è d'uopo definire le superfici e gli alberi da frutto che possono essere interessati dall'estirpazione, e determinare il livello del relativo premio ;

considerando che, per garantire l'efficienza del regime, è indispensabile precisare le indicazioni che devono essere riportate nella domanda di premio d'estirpazione e verificare l'esattezza delle medesime ;

considerando che, per evitare rischi di reimpianto degli alberi estirpati, è opportuno prescrivere che vengano resi inadatti a tale utilizzazione ;

considerando che, prima di procedere al versamento del premio d'estirpazione, occorre constatare che l'estirpazione sia realmente avvenuta ;

considerando che si devono prendere tutte le disposizioni necessarie a garantire l'osservanza degli impegni assunti dal beneficiario del premio d'estirpazione ;

considerando che, per rendere omogenee le misure adottate nel settore ortofrutticolo, è opportuno che il fatto generatore del diritto al premio d'estirpazione venga fissato al primo giorno della campagna di commercializzazione durante la quale detto premio è richiesto, completando corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 3322/89 della Commissione (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1200/90, per « meli » si intendono gli alberi sani atti a fornire una produzione normale di mele diverse dalle mele da sidro.

2. Il premio d'estirpazione è concesso per l'estirpazione di meleti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1200/90, aventi una superficie uguale o superiore a 1 ha.

Articolo 2

L'importo del premio d'estirpazione è fissato a 3 500 ecu/ha.

Articolo 3

La domanda del premio d'estirpazione deve essere presentata alle autorità competenti degli Stati membri prima dell'inizio delle operazioni d'estirpazione e non oltre il 1° dicembre 1992. Essa deve contenere almeno le informazioni seguenti :

a) nome e indirizzo del richiedente ;

b) eventualmente, denominazione e indirizzo dell'azienda interessata ;

c) per ogni parcella contenente meli, superficie totale effettivamente piantata a meli, numero totale dei meli ed età dei medesimi, ripartiti per varietà ;

d) dati necessari all'identificazione delle parcelle oggetto d'estirpazione, per le quali sia richiesto il relativo premio. L'età degli alberi è determinata in funzione della data della loro piantazione.

La domanda deve essere corredata :

— di una dichiarazione scritta del richiedente, con cui egli si impegna a rinunciare per 15 anni sia ad effettuare qualsiasi impianto di meli nel suo meleto — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1200/90 — sottoposto ad estirpazione, sia ad estendere le superfici della sua azienda piantate a meli, diverse dal meleto in questione ;

— nei modi stabiliti dalla legislazione nazionale, di una dichiarazione con cui il proprietario o i proprietari delle parcelle piantate a meli esprimono il proprio accordo sull'estirpazione e si impegnano, in caso di vendita o di qualsiasi altra forma di cessione delle superfici di cui trattasi, a far sottoscrivere al nuovo coltivatore l'impegno di non reimpianto ; tale impegno vige di diritto per ogni ulteriore coltivatore per tutta la durata indicata al primo trattino del presente articolo.

(1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(4) GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 32.

Articolo 4

1. Non appena ricevuta una domanda di premio d'estirpazione, l'organismo competente verifica con una visita sul posto i dati ivi contenuti, registra l'impegno di cui all'articolo 3 e constata, se del caso, che la domanda può essere accolta.

2. L'accoglimento della domanda viene notificata al richiedente entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.

3. L'estirpazione deve essere eseguita entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2.

4. Gli alberi estirpati devono essere resi inadatti al reimpianto.

Articolo 5

1. L'interessato informa della data prevista per le operazioni di estirpazione l'autorità competente, la quale accerta con una visita sul posto che le operazioni stesse abbiano avuto luogo in conformità al presente regolamento e attesta il momento in cui sono eseguite.

2. Il premio d'estirpazione viene versato al massimo due mesi dopo l'accertamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Gli Stati membri controllano se l'impegno di cui all'articolo 3 è regolarmente adempiuto, effettuando periodicamente visite sul posto delle aziende in modo che ogni azienda sia controllata almeno una volta ogni cinque anni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati di tali controlli.

3. Qualora accertino che l'impegno di cui all'articolo 3 non è stato adempiuto, gli Stati membri:

— procedono al recupero del premio d'estirpazione versato, maggiorato degli interessi praticati nello Stato membro per recuperi analoghi;

— impongono al contravventore il pagamento di una somma avente la stessa entità del premio d'estirpazione versato.

4. Gli importi di cui al paragrafo 3 vengono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 7

Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici interessate dalle domande di premio d'estirpazione e le superfici sottoposte a estirpazione, ripartite per varietà e per regione.

Articolo 8

Nel regolamento (CEE) n. 3322/89 è inserito il seguente articolo 4 bis:

« *Articolo 4 bis*

Il fatto generatore del diritto al premio previsto per l'estirpazione dei meli, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio (*), si considera avvenuto il primo giorno della campagna di commercializzazione durante la quale viene presentata domanda per il premio d'estirpazione.

(*) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63. »

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione